



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

**REGOLAMENTO A DISCIPLINA DELLE
COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI PER
SERVIZI AMMINISTRATIVI E
TUTORATO ALLA PARI**

Emanato con Decreto Rettorale rep. n. 968/2021 del 13/07/2021

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Definizioni	3
Articolo 2 – Finalità, ambito di applicazione e normativa di riferimento.....	3
Articolo 3 – Risorse finanziarie.....	3
Articolo 4 – Forme di collaborazione	4
Articolo 5 – Incompatibilità e divieto di cumulo	5
TITOLO II – SELEZIONI.....	5
Articolo 6 – Bandi di selezione e requisiti obbligatori di ammissione.....	5
Articolo 7 - Esclusioni	6
Articolo 8 – Domanda di partecipazione ai bandi di selezione	6
Articolo 9 – Attivazione delle collaborazioni amministrative	7
Articolo 10 – Attivazione delle collaborazioni di tutorato alla pari	7
Articolo 11 – Formazione delle graduatorie di idoneità	7
Articolo 12 – Assegnazione delle collaborazioni amministrative alle Strutture	7
Articolo 13 – Assegnazione delle collaborazioni di tutorato alla pari	8
TITOLO III – INCARICHI DI COLLABORAZIONE	8
Articolo 14 – Affidamento degli incarichi	8
Articolo 15 – Doveri dei responsabili nelle collaborazioni amministrative	9
Articolo 16 – Diritti e doveri degli studenti nelle collaborazioni amministrative.....	9
Articolo 17 – Diritti e doveri degli studenti nelle collaborazioni di tutorato alla pari.....	9
Articolo 18 – Decadenza dalle graduatorie e cause di risoluzione degli incarichi.....	10
Articolo 19 – Erogazione del corrispettivo.....	11
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Articolo 20 – Norme finali.....	11

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Per “collaborazione studentesca” si intende qualsiasi forma di attività di supporto temporaneo ed occasionale fornita dagli studenti dell'Ateneo per lo svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi agli ambiti di competenza delle strutture di assegnazione (collaborazioni amministrative) oppure di attività di assistenza individuale e/o supporto nello studio (collaborazione di tutorato alla pari) a favore di studenti dell'Ateneo con invalidità, disabilità, Disturbi Specifici dell'Apprendimento e/o Bisogni Educativi Speciali e Disturbi dello Spettro Autistico (di seguito, per brevità, DSA/BES).
2. Per Strutture si intendono le Strutture amministrative, contabili, tecniche e di elaborazione dati; le Biblioteche centralizzate; le Scuole, i Dipartimenti, i Centri dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara (d'ora in avanti per brevità Ud'A e/o Ateneo) e/o gli Enti (pubblici e privati) preposti alla erogazione di servizi per il Diritto allo studio -necessariamente convenzionati con l'Ateneo- tutte d'ora innanzi denominate “Strutture”.

Articolo 2 – Finalità, ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. L'Ateneo promuove le collaborazioni studentesche oggetto del presente Regolamento nel rispetto dell'impegno richiesto allo studente per lo svolgimento del proprio percorso formativo e ne disciplina finalità, criteri e procedure di assegnazione.
2. È esclusa dalle forme di collaborazione previste dal presente Regolamento qualsivoglia attività riferita a docenze, verifiche di profitto, assunzione di responsabilità amministrativo-gestionali, nonché attività che comportino l'esposizione a rischi da parte degli studenti affidatari.
3. Le forme di collaborazione contemplate nel presente Regolamento non configurano rapporto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura, non danno luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né costituiscono titolo valutabile ai fini dei pubblici concorsi.
4. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni della normativa vigente in materia di tutorato e attività a tempo parziale degli studenti (cfr. in particolare gli artt. 13 della Legge 341/1990 e 11 del D. L.vo 68/2012) e di assistenza, integrazione e diritti delle persone con invalidità, disabilità e DSA/BES.

Articolo 3 – Risorse finanziarie

1. L'attivazione delle collaborazioni di cui al presente Regolamento avviene nei limiti dello stanziamento annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione che, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico e della Consulta degli Studenti, approva le tipologie di collaborazione da attivarsi e i compensi orari da prevedersi in rapporto allo stanziamento annuo di riferimento.
2. I bandi di selezione potranno prevedere compensi orari differenziati per le diverse tipologie di collaborazione previste al successivo articolo 4.
3. Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, il corrispettivo dell'incarico è esente da imposte entro il limite di 3.500,00 € annui ed è erogato per prestazioni contenute entro un massimo di 200 ore per ciascun anno accademico, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, del presente Regolamento.
4. Il 10% dello stanziamento annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione per le collaborazioni di tutorato alla pari è da intendersi riservato alla gestione, da parte del Settore Diritto allo Studio e Disabilità (d'ora in avanti Settore), di possibili esigenze -impreviste e imprevedibili- comportanti in via eccezionale la necessità di incremento del monte ore massimo di 200 ore dell'incarico di riferimento.
5. Entrambe le tipologie di collaborazione sono garantite da copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile mediante polizze stipulate dall'Ateneo.

6. Gli stanziamenti annuali per le collaborazioni studentesche possono essere integrati da eventuali finanziamenti erogati dal M.U.R, da soggetti pubblici o privati e/o dalle Strutture di Ateneo dotate di autonomia contabile.

Esaurito lo stanziamento approvato ai sensi del comma 1, tali ultime Strutture sono infatti facultate a richiedere l'assegnazione di ulteriori incarichi di collaborazione amministrativa – da finanziarsi con risorse proprie- mediante attingimento dalle graduatorie di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 4 – Forme di collaborazione

1. Le forme di collaborazione disciplinate nel presente Regolamento saranno oggetto di specificazione nei bandi annuali di cui al Titolo II del presente Regolamento e si identificano nelle seguenti due tipologie:

a) collaborazioni amministrative in attività istituzionali da svolgersi presso le Strutture di cui all'articolo 1, comma 2 e consistenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in:

a1) accoglienza e informazione ai futuri studenti e alle nuove matricole presso i punti informativi di Ateneo, Scuole e Dipartimenti, anche in occasione di eventi di orientamento organizzati dall'Ateneo e dalle singole strutture didattiche;

a2) assistenza e informazione all'utenza presso le Biblioteche nonché supporto nella raccolta di libri, documenti, schedatura, registrazione e archiviazione;

a3) assistenza nei laboratori e nelle aule informatiche e multimediali nelle quali si svolgono le attività formative;

a4) raccolta, classificazione e conservazione di materiale di archivio;

a5) raccolta, memorizzazione ed elaborazione di dati che non comportino riservatezza o assunzione di responsabilità amministrativa;

a6) accoglienza agli studenti in mobilità internazionale in ingresso e supporto ai servizi informativi ad essi relativi;

a7) accoglienza e informazione ai partecipanti in occasione di congressi, convegni, manifestazioni culturali e seminari;

a8) altre attività definite dalle Strutture comunque connesse ai servizi resi dall'Ateneo;

b) collaborazioni di tutorato alla pari consistenti in attività di assistenza individuale e/o supporto nello studio a favore degli studenti con invalidità pari o superiore al 66%, con disabilità e/o con DSA/BES quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

b1) accompagnamento negli spostamenti necessari per l'accesso agli spazi in cui si svolgono le attività didattiche (aule, laboratori, etc.) e alle strutture di amministrazione centrale e dipartimentali per il disbrigo delle pratiche amministrative e per quelle relative alla carriera (es. colloqui con i docenti) -con esclusione del supporto negli spostamenti tra la propria abitazione e la sede universitaria e nelle esigenze igienico-sanitarie;

b2) affiancamento e supporto in aula per la presa di appunti e relativa trascrizione in formato accessibile, per l'utilizzo di ausili specifici e di strumenti utilizzati nelle attività didattiche e per la interazione con docenti e compagni di corso durante le lezioni, le esercitazioni e altre attività formative quali seminari, conferenze, ecc.;

b3) affiancamento e supporto finalizzato all'aiuto nello studio individuale per la preparazione agli esami di profitto e/o a quello finale di laurea, compreso il reperimento di dispense rese disponibili dai Corsi di studio e/o dai docenti e di altro materiale didattico necessario al sostenimento delle prove orali e scritte e/o alla stesura in formato accessibile di tesine e dell'elaborato finale;

b4) affiancamento per l'espletamento delle prove di esami di profitto e dell'esame finale di laurea;

b5) accoglienza, orientamento ed assistenza nella risoluzione dei problemi pratici della vita universitaria per una completa, effettiva ed efficace inclusione dello studente beneficiario, a supporto delle attività del Settore di Ateneo.

3. A domanda dello studente affidatario le collaborazioni di tutorato alla pari potranno essere riconosciute dalle competenti strutture didattiche quali attività sostitutive -in tutto o in parte- delle attività di stage/tirocinio programmate nei piani di studio di riferimento, sempreché ne sia riconosciuta l'attinenza e la coerenza con il profilo e gli obiettivi formativi del Corso di Studi.

Articolo 5 – Incompatibilità e divieto di cumulo

1. Lo svolgimento delle collaborazioni previste nel presente Regolamento è incompatibile con la contestuale fruizione delle borse di mobilità internazionale per studio e/o ricerca conferite dall'Ateneo e/o dai Dipartimenti. Qualora le predette borse vengano conferite a studenti che abbiano già avviato le collaborazioni oggetto del presente Regolamento, queste ultime devono intendersi automaticamente interrotte dalla data di decorrenza della mobilità internazionale corrispondente ai sette giorni antecedenti la data di partenza.

2. È esclusa la possibilità di cumulo nello stesso anno accademico delle due forme di collaborazione previste al precedente articolo 4.

3. Le forme di collaborazione disciplinate nel presente Regolamento sono incompatibili con lo svolgimento di collaborazioni di tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero, di cui al D.L. 105/2003, convertito con L. 11 luglio 2003, n. 170, e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 3 e 4 del D.M. 198/2003 (cd. Fondo Giovani).

4. Il divieto di cumulo non vige nei confronti di strumenti ed i servizi per il diritto allo studio come le borse di studio erogate dalle Regioni o dallo Stato.

TITOLO II – SELEZIONI

Articolo 6 – Bandi di selezione e requisiti obbligatori di ammissione

1. L'accesso alle collaborazioni oggetto del presente Regolamento avverrà a seguito di selezione finalizzata alla formazione di graduatorie di studenti idonei. Gli appositi bandi di selezione indicheranno i requisiti e i criteri di redazione delle graduatorie, i termini e modalità di presentazione delle domande e di eventuali ricorsi verso le medesime.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi per le due tipologie di collaborazione previste nel presente Regolamento i rispettivi bandi, di norma emanati annualmente, indicheranno:

- a) requisiti di partecipazione dei candidati;
- b) modalità e termini di presentazione delle domande e di eventuali ricorsi avverso la formazione delle graduatorie di idoneità;
- c) numeri delle collaborazioni previste;
- d) nel caso delle collaborazioni amministrative, i numeri delle assegnazioni previste per singole strutture;
- e) nel caso delle collaborazioni di tutorato alla pari, le specifiche attività oggetto dell'incarico ed eventuali particolari qualificazioni richieste;
- f) corrispettivo orario stabilito in base alle disposizioni dell'articolo 3 del presente Regolamento;
- g) riserva di posti a favore di candidati con disabilità e/o DSA/BES la cui condizione deve essere comunque compatibile con lo svolgimento delle attività richieste (valido solo per il bando collaborazioni amministrative);
- h) criteri di formazione delle graduatorie.

3. Costituiscono requisiti obbligatori per l'ammissione alle selezioni delle due tipologie di collaborazione disciplinate nel presente Regolamento:

- a) l'iscrizione al secondo anno e successivi dei Corsi di Laurea triennale e Laurea Magistrale a ciclo unico oppure al primo anno e successivi dei Corsi Laurea Magistrale, per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi + 1;
- b) il regolare pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti nell'anno accademico tanto al momento di indizione delle selezioni che durante la vigenza delle graduatorie di idoneità;
- c) il possesso del numero minimo di CFU previsto dai bandi di selezione, fatta eccezione per gli iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale per i quali il requisito si considera già maturato sulla base della carriera precedente.
4. I requisiti di ammissione degli studenti che al momento della presentazione della domanda si trovino in fase di passaggio da un Corso di studio ad altro saranno calcolati sulla carriera universitaria del Corso di studio di provenienza.
5. Lo studente iscritto ad un Corso di laurea interateneo con sede amministrativa presso altra Università è ammesso alla selezione unicamente nel caso in cui il piano di studi dell'anno accademico di riferimento preveda la frequenza presso l'Ud'A del maggior numero delle ore di lezione programmate.
6. Per gli studenti con disabilità e/o invalidità pari o superiore al 66%, il requisito indicato al comma 3, lettera c) è considerato al 50%.
7. Al candidato straniero è richiesta anche la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B2, fatti salvi i casi in cui: a) sia in possesso di diploma di maturità in lingua italiana oppure b) sia in possesso di Laurea in lingua italiana (requisito richiesto per il solo tutorato alla pari).

Articolo 7 - Esclusioni

1. Non sono ammessi alla selezione gli studenti che alla data di emanazione del bando non siano in possesso dello *status* di studente e/o si trovino in condizione di irregolarità contributiva.
2. Sono inoltre non ammessi gli studenti:
- a) iscritti da oltre un anno rispetto alla durata normale del Corso di riferimento tenuto conto dell'anno di prima immatricolazione al Corso stesso;
 - b) iscritti al primo anno di un Corso di Laurea o di Laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) iscritti a Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, Master, Percorsi abilitanti speciali, Corsi di perfezionamento, Corsi singoli;
 - d) che nell'anno accademico di emanazione dell'avviso di selezione hanno ottenuto l'iscrizione ad anno di corso successivo al primo a seguito di abbreviazione di carriera;
 - e) in possesso di titolo accademico di livello pari a quello di attuale immatricolazione o iscrizione;
 - f) in regime di tempo parziale;
 - g) in regime di sospensione degli studi per l'anno accademico di riferimento dei bandi di selezione;
 - h) che abbiano ricevuto una valutazione negativa in occasione di collaborazioni prestate in anni accademici precedenti o il cui contratto sia stato risolto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento.

Articolo 8 – Domanda di partecipazione ai bandi di selezione

1. La domanda di partecipazione alla selezione va presentata con le modalità e nei termini indicati nei bandi di selezione, con eventuale allegazione della documentazione richiesta.
2. La collaborazione dello studente si svolge, di norma, nella Struttura di afferenza del Corso di studio al quale è iscritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 del presente Regolamento. Allo studente è peraltro consentito di indicare in sede di domanda una sola Struttura alternativa.

Articolo 9 – Attivazione delle collaborazioni amministrative

1. La determinazione delle collaborazioni avviene attraverso la indicazione -in apposita Tabella allegata al bando di selezione- di quelle da attivare presso le Strutture dell'Ateneo.
2. Le Strutture saranno assegnatarie di un numero complessivo di collaborazioni che corrispondono a 150 ore/singolo incarico.

Articolo 10 – Attivazione delle collaborazioni di tutorato alla pari

1. Le collaborazioni per attività di tutorato alla pari saranno attivate tenuto conto delle specifiche esigenze manifestate in sede di immatricolazione e di rinnovo della iscrizione dagli studenti con disabilità, invalidità e DSA/BES che faranno richiesta degli appositi servizi di assistenza e supporto previsti dall'Ateneo.

Articolo 11 – Formazione delle graduatorie di idoneità

1. Per le collaborazioni amministrative saranno redatte graduatorie di idoneità per singola Struttura o raggruppamenti di Strutture.
2. Per le collaborazioni di tutorato alla pari verrà redatta una graduatoria degli idonei ammessi alla successiva selezione di cui all'articolo 13.
3. Le graduatorie saranno formulate in applicazione dei seguenti criteri:

a) merito:

calcolato in base al numero di CFU acquisiti e alla media ponderata dei voti ottenuti nell'anno accademico precedente a quello di partecipazione alla selezione (periodo 1° novembre–31 ottobre).

Per i candidati iscritti al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale non a Ciclo Unico saranno presi in considerazione gli esami sostenuti nei dodici mesi precedenti il conseguimento della laurea triennale, esclusi i CFU della prova finale;

b) reddito:

calcolato **-a parità di merito e con preferenza del valore più basso** - in base al valore ISEEU per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, risultante da Attestazione riferita all'anno di emanazione della selezione priva di annotazioni di omissione e/o difformità. Il candidato sprovvisto di Attestazione ISEEU al momento della partecipazione alla selezione sarà considerata assegnato d'ufficio alla fascia di contribuzione massima;

c) età:

a parità di merito e di ISEEU verrà data preferenza al candidato di più giovane età.

2. Ai fini della applicazione dei criteri di cui al comma 1 lettera a) saranno considerati esclusivamente gli esami sostenuti e registrati nel sistema gestionale delle carriere studenti. Non saranno conteggiati i crediti di esami e/o attività formative parziali o a moduli, compresi quelli acquisiti in mobilità internazionale per i quali non sia ancora definito l'iter di riconoscimento. Sono esclusi dal computo i CFU riconosciuti da pregressa carriera, quelli acquisiti in sovrannumero (fuori piano) e quelli con giudizio di idoneità.

3. Le graduatorie di idoneità sono soggette ad approvazione a mezzo provvedimento direttoriale pubblicato nell'Albo pretorio online oltre che nelle apposite pagine del portale di Ateneo e restano valide fino alla emanazione di nuovo bando di selezione. La presentazione di eventuali ricorsi ne sospende l'efficacia fino a relativa definizione.

Articolo 12 – Assegnazione delle collaborazioni amministrative alle Strutture

1. Divenute definitive le graduatorie, gli studenti idonei verranno assegnati alla Strutture destinatarie che avranno cura di avviare e concludere le collaborazioni entro e non oltre il mese di luglio dell'anno solare successivo.

2. L'attribuzione degli incarichi di collaborazione agli studenti idonei avverrà, a cura del Settore, secondo l'ordine di posizione in graduatoria.

Laddove nell'ambito delle singole graduatorie di Struttura si manifestasse l'esigenza da parte dei relativi responsabili di disporre nell'immediato di specifiche competenze e/o -quali ad esempio la conoscenza di una particolare lingua straniera o il possesso di particolari abilità informatiche- il Settore potrà procedere all'assegnazione dello/degli incarico/incarichi di collaborazione indipendentemente dalla posizione utile in graduatoria dello/degli studente/i interessato/i.

3. Nel caso di non completa utilizzazione del monte ore assegnato a causa di rinunce o mancate accettazioni degli incarichi entro i termini previsti, i responsabili delle Strutture saranno tenuti a darne tempestiva comunicazione al Settore Diritto allo Studio e Disabilità.

4. Qualora le Strutture abbiano l'esigenza di fruire di ulteriori collaborazioni rispetto a quelle inizialmente assegnate, potranno richiedere al Settore l'assegnazione di altri idonei.

Articolo 13 – Assegnazione delle collaborazioni di tutorato alla pari

1. Divenuta definita la graduatoria di cui all'articolo 11, comma 2, gli studenti idonei saranno tenuti alla frequenza di un apposito corso di formazione seguito da selezione effettuata mediante colloquio tenuto da apposita Commissione costituita dal Delegato del Rettore alla disabilità, con funzioni di presidente, da due psicologi professionisti e dal Responsabile del Settore con funzioni di Segretario.

2. Al termine selezione, tenuto conto delle motivazioni, propensioni ed abilità relazionali di ciascuno dei candidati, verrà formulata la graduatoria dei tutor alla pari da impiegarsi effettivamente nell'anno accademico di riferimento.

3. L'assegnazione degli incarichi ad opera del competente Settore avverrà in applicazione dei seguenti criteri di priorità a prescindere dalla posizione in graduatoria dello studente individuato:

- a) possesso di titoli professionalizzanti e/o di certificazioni specialistiche indispensabili per le esigenze dello studente richiedente il servizio (ad esempio lingua dei segni e/o codice braille per sordomuti e ciechi);
- b) iscrizione allo stesso Corso di studi dello studente con disabilità, invalidità o con DSA/BES richiedente il servizio;
- c) iscrizione ad un Corso di studi affine.

4. Al fine di garantire la continuità dell'attività di supporto e la peculiarità della collaborazione di tutorato alla pari, ove richiesto dallo studente che ne ha fruito, è data possibilità di conferma del medesimo tutor alla pari già in precedenza assegnatogli, purché presente nella rosa dei tutor della selezione annuale successiva.

5. Le attività di tutorato alla pari si intendono estese sino alla sessione straordinaria dell'anno accademico di riferimento.

TITOLO III – INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Articolo 14 – Affidamento degli incarichi

1. Le collaborazioni saranno affidate e prestate per singolo anno accademico con impegno giornaliero non superiore a 5 ore e, rispettivamente, per un numero complessivo di ore:

- a- non superiore a 150 per le collaborazioni amministrative di cui all'articolo 4, comma 2 lettera a);
- b- non inferiore a 50 e non superiore a 200 per le collaborazioni di tutorato alla pari di cui all'articolo 4, comma 2 lettera b), fatta salva la riserva di cui al comma 4 dell'articolo 3 del presente Regolamento.

2. Tali collaborazioni verranno rese con modalità e secondo orari concordati con i responsabili delle Strutture di assegnazione e nel caso delle collaborazioni di tutorato alla pari con lo studente assistito sotto la supervisione del Settore.

3. Il rapporto di collaborazione è costituito, a cura del Settore, con la sottoscrizione dell'atto di incarico da parte dello studente idoneo che risulti regolarmente iscritto per l'anno accademico di riferimento dello svolgimento delle attività concordate ai sensi del comma 2.

4. Lo studente che consegua il titolo finale ha comunque diritto a concludere la collaborazione qualora fosse già iniziata, salvo propria espressa e motivata rinuncia.

Articolo 15 – Doveri dei responsabili nelle collaborazioni amministrative

1. Il responsabile della Struttura assegnataria è tenuto a:

- indicare, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 11 del D.Lgs. 68/2012 e dal presente Regolamento, le attività di collaborazione che lo studente sarà tenuto ad assolvere;
- concordare con lo stesso, tenuto conto delle personali esigenze di studio, modi e tempi della collaborazione coordinandone efficacemente le attività da prestarsi nel rispetto, in particolare, del Codice di comportamento dell'Ateneo;
- controllarne l'osservanza delle istruzioni impartite;
- comunicare al Settore l'eventuale violazione dei doveri connessi all'espletamento dell'incarico e/o quelli di più grave entità idonei all'attivazione di procedimento disciplinare a suo carico;
- trasmettere al Settore entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla conclusione della collaborazione, una sintetica valutazione dell'attività svolta dallo studente con indicazione anche delle ore effettivamente prestate al fine di dare corso al pagamento del corrispettivo in tempi celeri e della qualità, in termini di puntualità, correttezza ed efficacia, della prestazione resa.

Articolo 16 – Diritti e doveri degli studenti nelle collaborazioni amministrative

1. Lo studente ha diritto:

- a prestare la propria attività, di norma, presso la Struttura di assegnazione o in quella indicata in domanda;
- a portare avanti regolarmente la propria attività di studio;
- alla liquidazione del compenso in funzione delle ore effettivamente svolte.

2. Lo studente è tenuto a:

- comunicare tempestivamente al Settore l'eventuale non accettazione dell'incarico o la necessità di interrompere la collaborazione entro e non oltre 3 giorni, rispettivamente, dalla convocazione per la sottoscrizione dell'incarico o dalla insorgenza della causa di interruzione;
- prestare la propria collaborazione presso la Struttura di assegnazione con continuità e correttezza;
- concordare con il Responsabile della Struttura le modalità e i tempi di svolgimento della collaborazione tenuto conto, compatibilmente con i propri impegni di studio, delle esigenze funzionali della Struttura medesima;
- avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo preservandone la funzionalità e il decoro;
- comunicare tempestivamente l'eventuale assenza dal servizio dandone adeguata motivazione;
- rispettare la riservatezza delle informazioni e notizie comunque apprese nello svolgimento della collaborazione, ed in particolare di quelle connesse al trattamento dei dati dell'utenza della Struttura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE.

Articolo 17 – Diritti e doveri degli studenti nelle collaborazioni di tutorato alla pari

1. Il tutor alla pari ha diritto:

- a ricevere una formazione adeguata allo svolgimento dell'incarico;

- ad essere assistito dal competente Settore e dai relativi referenti dipartimentali;
 - a portare avanti regolarmente la propria attività di studio;
 - alla liquidazione del compenso in funzione delle ore effettivamente svolte.
2. Il tutor alla pari è tenuto a:
- comunicare al Settore l'eventuale non accettazione dell'incarico o la necessità di interrompere la collaborazione entro e non oltre 3 giorni, rispettivamente, dalla convocazione per la sottoscrizione dell'incarico o dalla insorgenza della causa di interruzione;
 - attenersi rigorosamente a quanto concordato con il Settore e a tenerlo informato con regolarità delle attività svolte e ad assolvere con correttezza e puntualità agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'incarico;
 - rispettare le necessità e i tempi dello studente assistito;
 - mantenere la dovuta riservatezza con riferimento a fatti e stati personali di cui venga a conoscenza in ragione della collaborazione, ed in particolare di quelle connesse al trattamento dei dati dell'utenza della Struttura ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE;
 - partecipare agli incontri di formazione organizzati e rispettare gli adempimenti previsti per le attività di tutorato e supervisione previsti dal Servizio disabilità e DSA;
 - compilare i questionari di monitoraggio del servizio prestato secondo le modalità e i tempi indicati dal Settore;
 - monitorare giornalmente la propria casella di posta istituzionale (nome.cognome@studenti.unich.it) quale unico canale utilizzato dal Settore per le comunicazioni di servizio;
 - compilare il Registro delle attività prestate avendo cura di acquisire la controfirma dello studente assistito.

Articolo 18 – Decadenza dalle graduatorie e cause di risoluzione degli incarichi

1. La decadenza dalle graduatorie di idoneità avviene in caso di:

- omessa sottoscrizione dell'incarico, in assenza di giustificato motivo, entro i termini previsti dai Bandi di selezione;
- mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, al corso di formazione e/o al successivo colloquio previsti per il tutorato alla pari;
- perdita dello *status* di studente per rinuncia agli studi o conseguimento del titolo finale. Non perde lo status e non viene depennato dalla graduatoria di riferimento lo studente che a seguito del conseguimento del titolo triennale si immatricoli entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi ad un Corso di Laurea Magistrale.

2. La risoluzione degli incarichi di collaborazione avviene al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) mancata partecipazione, in assenza di adeguata e tempestiva motivazione, agli incontri formativi organizzati dalla Struttura di assegnazione;
- b) perdita dello *status* di studente per cessazione della carriera presso l'Ateneo (rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo, ecc.);
- c) partecipazione a programmi di mobilità all'estero (Erasmus ed altro) che comportino l'interruzione dell'attività;
- d) grave inadempimento nella esecuzione dell'incarico segnalata dal Responsabile della Struttura di assegnazione o, per le collaborazioni di tutorato alla pari, rilevato dal Responsabile del Settore;
- e) motivata rinuncia per sopravvenute esigenze personali;

- f) motivata rinuncia dello studente assistito al servizio di tutorato alla pari;
 - g) ottenimento dell'incarico di collaborazione in forza di dichiarazioni false e/o mendaci;
 - h) l'aver subito l'applicazione di sanzioni disciplinari comportanti la sospensione temporanea della carriera.
3. In tutti i casi di risoluzione dell'incarico il compenso sarà rapportato al numero di ore effettivamente svolte fatta eccezione delle ipotesi di cui alla lett. d) e g).
Nel caso di grave inadempimento di cui alla lett. d) la liquidazione del compenso sarà pari al 40% dell'importo maturato in rapporto alle ore effettivamente lavorate. Nel caso di cui alla lett. g) non verrà liquidato alcun compenso con segnalazione del fatto a fini disciplinari e applicazione della ulteriore sanzione della interdizione alla partecipazione a successivi avvisi di selezione in materia sino al termine del percorso di studi in atto.
4. La risoluzione dell'incarico sarà adottata con provvedimento del Direttore Generale previa dettagliata e motivata relazione del Responsabile della Struttura di assegnazione per le collaborazioni amministrative e del Responsabile del Settore per le collaborazioni di tutorato alla pari.

Articolo 19 – Erogazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo della collaborazione amministrativa è rapportato alle ore dell'effettivo servizio svolto e viene erogato in unica soluzione al termine dell'incarico dietro trasmissione, da parte del Responsabile della Struttura assegnataria, della sintetica valutazione di cui all'articolo 15, comma 1.
2. Il corrispettivo della collaborazione di tutorato alla pari è rapportato alle ore dell'effettivo servizio svolto e viene erogato in unica soluzione al termine dell'incarico dietro consegna, da parte del tutor, del registro attività controfirmato dallo studente assistito e di sintetica valutazione da parte del Responsabile del Settore.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio di Ateneo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle specifiche prescrizioni dettate nei bandi di selezione annuali.
3. A decorrere dalla entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi resi dall'Università" emanato con D.R. rep. n. 477 del 5 aprile 2019.